



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GROSSETO

14 DIC. 2011

Ordine del Giorno n° ¹²²⁵ del

OGGETTO: Regolamento disciplinante le modalità di richiamo del personale discontinuo.

Si allega alla presente disposizione il regolamento in oggetto indicato, efficace con decorrenza 01/01/2012.

L'Ufficio Personale curerà gli adempimenti previsti per la piena attuazione del medesimo (provvedendo, in particolare, alla notifica via e-mail o brevi manu ai volontari del regolamento in questione), avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio C.E.D. per la predisposizione di software di gestione della nuova procedura.

Il personale volontario potrà consegnare all'Ufficio Personale la documentazione richiesta per l'effettuazione dei richiami per l'anno solare 2012 dal lunedì al venerdì (preferibilmente nella fascia oraria 8.30/10.30).

Si chiarisce che i criteri prioritari di cui all'articolo 1 del regolamento (nell'ordine 1) stato di disoccupazione; 2) carichi di famiglia; 3) anzianità di servizio) varranno a determinare la posizione in graduatoria in caso di parità di punteggio complessivo tra due o più volontari.

La Segreteria del Comando curerà l'affissione in bacheca del regolamento in argomento.

DDV/LDC



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Ennio AQUILINO)

Ministero dell' Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI GROSSETO

**REGOLAMENTO MODALITA' DI RICHIAMO PERSONALE
VOLONTARIO ISCRITTO NELL' ELENCO DEL COMANDO
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI GROSSETO**

IL COMANDANTE PROVINCIALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 139/2006;

VISTO il D.P.R. n. 76 del 06/02/2004;

CONSIDERATA la necessità di accorpate le disposizioni interne vigenti in ordine alla disciplina normativa applicabile al personale volontario iscritto nell'elenco del Comando provinciale di Grosseto, anche al fine di aggiornare dette disposizioni alle norme legislative e regolamentari sopra richiamate;

DISPONE CHE:

Art. 1

Nel recepire quanto sancito dagli articoli 2 e 18 del D.P.R. citato in preambolo , la graduatoria del personale volontario iscritto nell' elenco unico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto è formata nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:

- a) stato di disoccupazione
- b) carichi di famiglia
- c) anzianità iscrizione elenchi

Pertanto detta graduatoria sarà formata attribuendo i seguenti punteggi:

- a) stato di disoccupazione: **6 punti**;
- b) vigile volontario con coniuge o convivente a carico: **6 punti**;
- c) vigile volontario con figli o familiari a carico: 3 punti per ogni figlio o familiare (1,5 punti se a carico al 50%) fino ad un massimo di **9 punti**;
- d) anzianità iscrizione elenchi: 1 punto per ogni anno di iscrizione fino ad un massimo di **6 punti**;
- e) encomi e riconoscimenti, concessi esclusivamente per motivi di soccorso, conseguiti negli ultimi 5 anni (a decorrere dal 01/01/2012) : 1 punto (fino al massimo di **3 punti**)

Conseguentemente i richiami saranno disposti rispettando detta graduatoria, secondo i principi di parità di trattamento e di rotazione.

In considerazione dell'importanza dell'apporto delle unità volontarie per l'organizzazione della Campagna Antincendi Boschiva, il personale volontario che darà la propria disponibilità per tale tipologia di richiamo maturerà, a parità di punteggio, un diritto di preferenza rispetto ai vigili che non daranno detta disponibilità.

Art. 2

Tutto il personale volontario è chiamato, entro la fine dell'anno solare, a comunicare all'Ufficio Personale eventuali variazioni concernenti il proprio stato di disoccupazione ovvero i carichi di famiglia; dovrà parimenti essere autodichiarato, con le modalità sancite dal D.P.R. 445/2000, l'invarianza di detti fatti; in mancanza il personale non potrà essere richiamato per l'anno solare successivo e sarà, quindi, posto in coda alla graduatoria per l'anno solare di riferimento.

Art. 3

La graduatoria sarà aggiornata a cura dell'Ufficio Personale nei mesi di novembre e maggio in considerazione delle modifiche dello status giuridico del personale volontario, debitamente comunicate nei mesi precedenti. Potranno essere richiamati esclusivamente i volontari in regola con i controlli sanitari prescritti dalla normativa vigente e, quindi, i cui libretti individuali sanitari e di rischio non siano scaduti.

Art. 4

Il personale volontario sarà tempestivamente avvisato, via e-mail mediante utilizzo della casella Vigilfuoco dell'Ufficio Personale, dei periodi in cui vi sia la presunta disponibilità di un richiamo. Sarà avvisato un numero doppio di volontari rispetto al numero di richiami da effettuare. La disponibilità sarà richiesta in occasione di ogni accreditamento disposto dalla Direzione Regionale in funzione dei richiami disponibili e, comunque, con cadenza trimestrale.

Art. 5

Il personale che ometterà di rispondere, segnalando la propria disponibilità o meno, alla comunicazione di cui all'articolo precedente, nei termini decisi dall'Ufficio personale e comunque non oltre 10 giorni precedenti il periodo di richiamo previsto, sarà considerato rinunciatario, con conseguente scorrimento della graduatoria e, equivalendo la rinuncia al richiamo effettuato, perdita della possibilità di effettuare il numero massimo complessivo dei richiami nell'anno di riferimento. Eventuali problemi di e-mail dovranno essere debitamente rappresentati, per iscritto, dal personale volontario che, in tal caso, sarà convocato telefonicamente. Anche in tal caso il volontario dovrà segnalare per iscritto al Comando la propria disponibilità nei periodi richiesti.

Art. 6

L'Ufficio Personale, acquisite nel modo descritto dall'art. 5 le disponibilità dei richiamandi, provvederà a convocare parimenti tramite via e-mail e/o telefonica il personale utilmente posto in graduatoria; la convocazione avrà luogo preferibilmente entro i 10 giorni precedenti l'inizio del periodo di servizio presso l'Ufficio Personale, per sottoporre l'avente diritto alla stipula del contratto di lavoro, la cui sottoscrizione è necessaria per poter effettuare il periodo di richiamo. Si sottolinea che non sarà possibile sottoscrivere il contratto nel caso in cui il discontinuo non produca, nella forma dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera r) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di disoccupazione, ovvero (come disposto dall'art.22 del D.P.R. 76/2004) la dichiarazione di aspettativa o disponibilità firmata dal proprio datore di lavoro, pubblico o privato, nel caso in cui il richiamo avvenga in costanza di rapporto di lavoro.

Art. 7

Il richiamo del personale volontario è disposto dal Comando per far fronte alle esigenze di soccorso tecnico urgente, nonché per le attività di istituto. Il Comando si riserva di richiamare in servizio, in casi eccezionali e previa comunicazione a tutti i volontari iscritti in graduatoria, personale idoneo allo svolgimento di particolari mansioni, per l'espletamento delle quali si renda necessario il possesso di specifiche abilità. La sede, il turno e la tipologia di richiamo sono decisi dal Comandante attraverso l'Ufficio Personale in base alle esigenze del Comando e tenuto conto, per quanto possibile, delle aspirazioni dei volontari.

Art. 8

L'Ufficio Personale provvederà a richiedere, con le modalità di cui all'articolo 4, la disponibilità del personale volontario per i richiami necessari all'espletamento della Campagna Antincendi Boschiva. Il personale che non si dichiarerà disponibile all'effettuazione dei richiami finalizzati alla suddetta attività non potrà raggiungere, analogamente a quanto previsto dall'articolo 5, il limite massimo di richiami annuali consentiti.

Art. 9

Il personale volontario convocato che rifiuta la sede, la tipologia o il turno proposto o che rinunci per qualsiasi motivo al richiamo per il quale aveva dato disponibilità, salvo la sussistenza di inderogabili motivi di natura personale debitamente documentati ovvero per motivi di salute, sarà posto in coda alla successiva graduatoria semestrale e, al momento dell'aggiornamento della medesima, gli sarà comminata una penalizzazione di 3 punti; il reiterato rifiuto sarà valutato ai fini disciplinari; sarà comminata una penalizzazione di 3 punti per ogni nota di demerito.

Art. 10

I Capi Turno cureranno gli obblighi di addestramento del personale discontinuo previsti dalla normativa vigente, provvedendo a segnalare tempestivamente all'Ufficio Personale defezioni o criticità; i Capi Turno, anche su segnalazione dei Capi Squadra, comunicheranno per iscritto all'Ufficio Personale fatti o comportamenti tenuti dal personale volontario disciplinarmente sanzionabili che saranno valutati anche ai fini della cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 76/2004.

Art. 11

Il Capo Turno ovvero il Responsabile operativo del Distaccamento presso il quale il volontario presta servizio curerà che il personale volontario sia adeguatamente formato ed informato, in occasione del primo richiamo nell'anno di riferimento, circa i rischi presenti nei luoghi di lavoro, secondo quanto in materia prescritto dal D.Lgs.vo n. 81/2008 e con le modalità previste dall'Ordine del Giorno n. 131 del 2009; in occasione del richiamo al personale discontinuo saranno consegnati i DPI previsti in dotazione i quali dovranno essere riconsegnati al termine del richiamo.

Art. 12

Il presente regolamento andrà in vigore dal 01/01/2012; dall'entrata in vigore del medesimo si intendono abrogate tutte le disposizioni interne in contrasto con esso. Il presente regolamento è notificato, per accettazione, a tutti i discontinui attualmente presenti nell'elenco; il medesimo sarà notificato a tutti i discontinui in occasione della loro decretazione ministeriale.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Ennio AQUILINO)

